

1) 1) Industria e commercio – Prodotti alimentari – Organismi geneticamente modificati – Disciplina normativa – Mais e soia – Circ. min. n. 2170 del 2002 – Legittimità.

2) Atto amministrativo – Procedimento – Comunicazione di avvio – Emanazione circolare interpretativa – Non occorre comunicazione.

1. *E' legittima la circolare del Ministero delle politiche agricole 13 dicembre 2002 n. 2170 (di natura interpretativa e applicativa, e non innovativa e cogente) avente per oggetto "Campagna semina 2003 – modalità di controllo sementi mais e soia per la presenza di organismi geneticamente modificati".*
2. *Nei confronti di una circolare di natura interpretativa e applicativa, quale atto amministrativo generale, non si applica la disciplina sull'avvio del procedimento.*

(Tar Lazio, sez. II ter, 12 febbraio 2004, n. 1342 – Tar. n. 12/2003, I, 4363, M.)

2) Caccia e pesca – Pesca – Fermo biologico – Mezzi nautici inadatti alla navigazione – Esclusione – Fattispecie.

Il contributo elargito per il c.d. fermo biologico risponde alla ratio di indennizzare chi esercita l'attività di pesca per il sacrificio connesso all'inattività dei mezzi nautici, derivante da una volontaria sospensione dell'attività stessa a fini ambientali; pertanto, se i detti mezzi non sono in condizione di navigare non ricorre il fermo biologico e, quindi, non vi è diritto alla percezione del relativo contributo, in quanto, diversamente, si sovvenzionerebbero anche imbarcazioni che non hanno navigato per eventi che non era nella volontà del Legislatore indennizzare. (Nella specie, il natante era sprovvisto della licenza di navigazione regolarmente vistata e del ruolino di equipaggio.)

(Tar Sicilia – CT, sez. II, 16 ottobre 2003, n. 1645 – Tar., n. 12/2003, I, 4823, M.)

3) 1) Industria e commercio – Alimenti e bevande – Comunicazione inizio attività – Artt. 4 D.L.vo n. 114 del 1998 e 19 L. n. 241 del 1990 – Inapplicabilità.

2) Industria e commercio – Alimenti e bevande – Art. 3 comma 7 L. n. 287 del 1991 – Compatibilità con prescrizioni urbanistico edilizie e igienico sanitarie – Necessità.

1. *In materia di licenze per la somministrazione di alimenti e bevande, non trova applicazione la comunicazione di inizio attività di cui all'art. 4 comma 1 lett. d) D.L.vo 31 marzo 1998 n. 114, poiché la detta somministrazione è materia specifica, disciplinata dalla normativa di settore di cui alla L. 25 agosto 1991 n. 287, la quale trae ragione, con evidenza, dalla particolare natura dei beni e dei servizi forniti (vendita per il consumo sul posto di alimenti e bevande), diversa da quella della semplice vendita, anche di prodotti simili (alimenti e bevande); pertanto, non è possibile il rinvio né alla normativa sulla comunicazione di inizio attività degli esercizi di vicinato (art. 1 D.L.vo n. 114 del 1998), essendo l'interpretazione analogica consentita all'interprete soltanto riguardo alle disposizioni che regolano casi simili e materie analoghe, né il richiamo alla previsione generale sulla denuncia di inizio attività contenuta nell'art. 19 L. 7 agosto 1990 n. 241, poiché, a prescindere da ogni altra considerazione, la disposizione si riferisce ad atti amministrativi di assenso "il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge, senza l'esperimento di prove a ciò destinate che*

comportino valutazioni tecniche discrezionali, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi”, mentre l’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande è rimessa anche a valutazioni tecnico-discrezionali e contingentata (art. 3 legge n. 287 del 1991 cit.)

2. *Ai sensi dell’art. 3 comma 7 L. 25 agosto 1991 n. 287, le attività di somministrazione di alimenti e bevande devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché di quelle sulla destinazione d’uso dei locali e degli edifici.*

2-Cfr. Tar Milano, III Sez., 30 ottobre 2002 n. 4252

(Tar. Lazio, sez. II ter, 12 novembre 2003, n. 9894 – Tar., n. 12/2003, I, 4564, M.)

- 4) **1) Industria e commercio – Esercizi commerciali – Esercizi contigui e collegati – Riconducibilità ad unico esercizio – Fattispecie.**
2) Industria e commercio – Esercizi commerciali – Supermercato – Divieto di collocazione in alcune zone – Legittimità

1. *Nel caso di due esercizi commerciali, contigui e tra loro collegati, con superficie di vendita complessiva (del locale in tal modo unificato) superiore a 400 mq. (e quindi superiore a quella massima consentita nella zona di p.r.g.), la circostanza che la merce venga offerta al pubblico promiscuamente (senza distinzione tra le due società di gestione dell’attività commerciale), che la cassa per i pagamenti sia unitaria – avvenendo la separazione delle imputazioni a livello meramente contabile – e che i clienti possono liberamente circolare, transitando da un vano all’altro attraverso il collegamento creato, senza dover uscire dal locale, orienta per la configurabilità di un unico esercizio commerciale, essendo irrilevante, ai fini del carico urbanistico e commerciale, il fatto che due distinte società si dividono oneri e guadagni con un sistema di contabilità informativa ed alle casse.*
2. *Il carico urbanistico di un supermercato è superiore a quello di più negozi separati sia pure limitrofi, la cui superficie di vendita sommata raggiunga quella del supermercato, e ciò, se non altro per l’intuibile ragione che gli acquisti presso un supermercato richiedono in maniera più accentuata l’uso dell’auto, con le ovvie conseguenze che ciò comporta sotto il profilo della viabilità e dei parcheggi, che non gli acquisti presso negozi più piccoli; pertanto, non è illogica la disposizione che impedisce la collocazione in alcune zone di esercizi commerciali di grandi dimensioni.*

(Tar Lazio, sez. II ter, 3 novembre 2003, n. 9397 – Tar., n. 12/2003, I, 4556, M.)

- 5) **Atto amministrativo – Procedimento – Comunicazione di avvio – Ordine di chiusura industrie insalubri – Occorre comunicazione.**

E’ illegittimo il provvedimento di chiusura di uno stabilimento insalubre adottato ai sensi degli artt. 216 e 217 T.U. 27 luglio 1934 n. 1265, che non sia stato preceduto dall’avviso dell’inizio del procedimento ai sensi dell’art. 7 L. 7 agosto 1990 n. 241.

(Tar Lombardia – BS, 20 ottobre 2003, n. 1270 – Tar., n. 12/2003, I, 4621, M.)

- 6) **Intervento in giudizio – Ad adiuvandum – Associazione sindacale – Ammissibilità – Condizione – Fattispecie.**

E’ legittimata ad intervenire in giudizio in via adesiva un’Associazione sindacale di titolari di farmacie, priva di interesse legittimo al ricorso contro un provvedimento che abbia negato un beneficio economico ad alcuni iscritti, ma titolare di un interesse di fatto alla

corretta interpretazione della normativa di settore, finalizzato ad evitare sperequazioni e a ristabilire una situazione di equilibrio tra gli iscritti, in quanto interesse autonomo rispetto a quello dei ricorrenti, pur se ad esso correlato.

(Tar Toscana, sez. III, 2 marzo 2004, n. 637 – Tar., n. 12/2003, I, 4469, M.)

7) Pubblico impiego – Infermità e lesioni – Dipendenza da causa di servizio – Infortunio durante attività sindacale – E' compresa.

In tema di equo indennizzo, la categoria della “causa di servizio” è più ampia della “occasione di lavoro” e va qualificata come evento collegato, anche in maniera indiretta, all’attività lavorativa e che non si sarebbe verificato in assenza del rapporto di lavoro; pertanto, essendo l’attività sindacale del dipendente funzionale al rapporto stesso ed essendo essa destinata alla tutela degli interessi dei lavoratori dell’Ente di appartenenza, sì che non riguarda interessi personali del singolo, sussiste la detta causa di servizio se l’evento infortunistico si è verificato in occasione della fruizione di permessi sindacali. esso correlato.

(Tar Sicilia – CT, sez. II, 16 ottobre 2003, n. 1642 – Tar., n. 12/2003, I, 4823, M.)

8) Procedimento disciplinare – Rapporti col procedimento penale – Istruttoria autonoma – In presenza di accertamenti definitivi in sede penale – Non occorre.

In sede di procedimento disciplinare l’Amministrazione non è tenuta a svolgere una particolare istruttoria, al fine di acquisire ulteriori elementi di prova, nel caso in cui dispone di accertamenti definitivi compiuti in sede penale, salvo l’obbligo di valutare autonomamente e discrezionalmente i fatti addebitati all’incolpato.

Cfr. Cons. Stato, IV Sez., 27 aprile 1993 n. 485 e Csi 29 dicembre 1997 n. 573.

(Tar Lazio , sez. I ter, 17 novembre 2003, n. 10083 – Tar., n. 12/2003, I, 4567, M.)

9) Servizio sanitario nazionale – Programmazione – Distribuzione delle risorse – Competenza della Regione – Limiti di spesa per i soli operatori privati – Illegittimità.

Spetta alla Regione individuare le risorse relative a tutto il settore dell’assistenza sanitaria e, attraverso gli accordi con le strutture pubbliche e i contratti con quelle private conclusi dalle Aziende territorialmente competenti ai sensi dell’art. 8 quinquies D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 502, disporre l’utilizzazione delle risorse in ragione delle prestazioni concretamente erogabili da parte di ciascuna struttura, pubblica o privata, garantendo altresì un’ampia, seppur regolata, concorrenza, in modo da contribuire all’erogazione delle prestazioni con la minore spesa possibile; pertanto, è illegittima la fissazione di limiti di spesa per i soli operatori privati priva di motivazione in ordine all’incidenza comparativa di tali misure sulle strutture pubbliche, ovvero in difetto di raffronto tra le due distinte tipologie dei detti operatori, in violazione del principio di equiordinazione tra le istituzioni erogatrici.

Cfr. Cons. Stato, V Sez. , 31 gennaio 2003 n. 499 e TAR Napoli, I Sez., 5 giugno 2002 n. 3336.

(Tar Lombardia – MI, sez. I, 29 ottobre 2003, n. 4898 – Tar., n. 12/2003, I, 4619, M.)

**10) 1) Silenzio della P.A. – Silenzio rifiuto – Impugnazione – Ammissibilità – Condizione.
2) Sanitario – Sanitario convenzionato – Medicina generale – Zone carenti – D.P.R. n. 270 del 2000 – Conferimento incarichi – Criterio.**

1. *L'ammissibilità del ricorso avverso il comportamento omissivo della Pubblica amministrazione è subordinata alla rituale formazione del silenzio-inadempimento, non essendo consentita un'immediata impugnazione in difetto di una formale diffida all'Amministrazione.*
2. *L'art. 2 delle norme transitorie del D.P.R. 28 luglio 2000 n. 270, secondo cui nell'anno di pubblicazione del decreto medesimo si utilizzano per l'attribuzione degli incarichi per la copertura delle zone carenti di medicina generale i criteri di assegnazione e le graduatorie regionali di cui al D.P.R. 22 luglio 1996 n. 484, ha lo scopo di salvaguardare la posizione dei soggetti già in attesa di copertura delle zone carenti, evitando che la sopravvenienza di nuove regole venga a modificare sostanzialmente il regime di assegnazione degli incarichi; pertanto, la detta norma inibisce l'applicazione dei nuovi criteri non solo per la copertura delle zone carenti pubblicate tempestivamente entro il 2000, ma anche ed a maggior ragione per la copertura delle zone carenti relative agli anni precedenti, in quanto il presupposto considerato dalla norma medesima si riferisce a tutte le carenze che andavano pubblicate entro l'anno in questione.*

Cfr. Cons. Stato, V Sez., 18 novembre 1997 n. 1331.

(Tar Veneto, sez. III, 8 ottobre 2003, n. 5188 – Tar., n. 12/2003, I, 4634, M.)

11) 1) Pubblico impiego – Dipendenti U.S.L. – Orario di lavoro – Pronta disponibilità festiva – Senza prestazione di servizio – Diritto a riposo compensativo – Esclusione - Conseguenza.

2) Pubblico impiego – Riposo settimanale – Omessa fruizione – Conseguenze – Danno da usura psicofisica e danno biologico - Differenza.

1. *Il dipendente di Azienda sanitaria locale che si è prestato alla pronta disponibilità passiva (cioè senza prestazione di servizio) non ha un diritto di credito al riposo compensativo con relativa obbligazione dell'Amministrazione, tenuta ad adempiere per soddisfare l'interesse del creditore, ma ha un diritto potestativo di eseguire una prestazione lavorativa diversa dal punto di vista dell'articolazione temporale, a fronte del quale l'Amministrazione è in uno stato di soggezione, dovendo prendere atto della volontà del dipendente e concordare con lo stesso, tenuto conto delle esigenze di servizio, le relative modalità, e cioè il giorno da destinare al riposo e la concreta distribuzione delle maggiori ore durante gli altri giorni della settimana..*
2. *Il danno da usura psicofisica del pubblico dipendente conseguente alla mancata fruizione del giorno di riposo dopo sei giorni di lavoro si distingue dall'ulteriore danno alla salute (o danno biologico), che si concreta, invece, in un'infermità del lavoratore determinata da una continua attività lavorativa non seguita da riposi settimanali; nella prima ipotesi, infatti, il danno sull'an può ritenersi presunto, mentre nella seconda deve essere dimostrato sia nella sua sussistenza sia nel suo nesso eziologico, a prescindere dalla presunzione di colpa insita nella responsabilità nascente dall'illecito contrattuale.*

Cfr. T.A.R. Lecce, I Sez. 23 febbraio 2001 n. 519

(Tar Puglia – LE, sez. II, 20 ottobre 2003, n. 6983 – Tar., n. 12/2003, I, 4779, S.)

12) Sanitario – Sanitario universitario – Trattamento economico – Indennità rischio radiologico – Art. 1 L. n. 460 del 1998 – Quando spetta.

Ai sensi degli artt. 1 L. 27 ottobre 1988 n. 460 e 20 D.P.R. 3 agosto 1990 n. 319, l'indennità di rischio da radiazioni ionizzanti spetta al solo personale medico e tecnico di

radiologia delle Unità sanitarie locali; pertanto, la detta indennità non spetta ai docenti universitari che non siano anche medici alle dipendenze di un Ente sanitario.

Cfr. TAR Milano 18 luglio 2002 n. 3201.

(Tar Emilia Romagna – BO, sez. I, 13 ottobre 2003, n. 2019 – Tar., n. 12/2003, I, 4651, M.)

13) Università degli studi – Studente universitario – Iscrizione – Numero chiuso - Finalità.

L'introduzione del numero chiuso per l'accesso ad alcuni corsi universitari di tipo tecnico-professionale costituisce non un'arbitraria limitazione del diritto allo studio, ma una garanzia di qualità dell'insegnamento secondo standards europei, attraverso l'adozione di misure adeguate a garantire le previste qualità teoriche e pratiche dell'apprendimento, ivi compresa la determinazione di un rapporto di congruità tra disponibilità delle strutture e numero degli studenti.

Cfr. TAR Catania, I sez., 29 marzo 2001 n. 738

(Tar Toscana, sez. I, 27 ottobre 2003, n. 5465 – Tar., n. 12/2003, I, 4675, M.)

14) Stipendi, assegni e indennità – Dipendenti U.S.L. – Indennità rischio radiologico – Dipendenti non addetti alle strutture di radiologia – Quando spetta.

L'indennità di rischio radiologico può essere riconosciuta anche a quei dipendenti dell'Amministrazione sanitaria che, pur non appartenendo formalmente alle strutture di radiologia, sono tenuti a prestare la loro opera professionale e abituale in condizioni di documentata esposizione continuativa e permanente al rischio radiologico non diverse da quelle proprie del personale di radiologiai.

Cfr. fra le tante, Cons. Stato, V Sez. 27 settembre 1996 n. 1171

(Tar Marche , 28 ottobre 2003, n. 1285 – Tar., n. 12/2003, I, 4684, M.)

15) Atto amministrativo – Accesso ai documenti – Concorso – Curriculum del vincitore – Accessibilità – Curricula altri aspiranti – Esclusione – Fattispecie.

Il candidato ad un concorso a posti di pubblico impiego che sia risultato pretermesso nella graduatoria ha il diritto di accesso al curriculum del vincitore, ma non ai curricula degli altri aspiranti al conferimento del posto, per i quali prevale l'esigenza di riservatezza. (Nella specie, si trattava di posti di vice prefetto vicario).

(Tar Basilicata, 7 febbraio 2004, n. 67 – Tar., n. 12/2004, I, 45 H, M.)

16) 1) Atto amministrativo – Accesso ai documenti – L. n. 241 del 1990 – Finalità - Fattispecie.

2) Atto amministrativo – Accesso ai documenti – Casi di esclusione – Art. 24 L. n. 241 del 1990 – Portata.

3) Atto amministrativo – Accesso ai documenti – Art. 8 D.P.R. n. 352 del 1992 – Modalità di esercizio e casi di esclusione – Riferimento all'art. 24 L. n. 241 del 1990.

1. Nel sistema della L. 7 agosto 1990 n. 241, inteso a regolare in modo del tutto diverso dal passato i rapporti tra cittadini e Pubblica amministrazione realizzando una sintesi tra efficienza dell'Amministrazione e garanzia del privato attraverso i valori giuridici della legalità e della trasparenza, l'art. 22 legge n. 241 cit. mira ad assicurare la circolazione delle informazioni tra Pubbliche amministrazioni e tra Amministrazione e cittadino;

pertanto, atteso la preminenza accordata all'interesse alla divulgazione degli atti, il fatto che l'Amministrazione si sia pronunciata in passato non inficia la successiva possibilità di una nuova richiesta di accesso e dunque, salvo i casi espressamente previsti dall'art. 24 legge n. 241 cit., è illegittimo il nuovo diniego di accesso agli atti, anche endoprocedimentali, destinati ad influire sulla sfera giuridica, opposto dall'Amministrazione ai soggetti portatori di un interesse differenziato e interessati alla tutela di una situazione giuridicamente rilevante.

2. *Le ipotesi di esclusione dall'accesso agli atti previste dall'art. 24 L. 7 agosto 1990 n. 241 concernono ambiti in cui il bilanciamento degli interessi suggerisce di privilegiare l'inaccessibilità agli atti medesimi, in quanto si tratta di ipotesi che, per il loro spessore, giustificano il sacrificio delle situazioni giuridiche individuali.*
3. *Ai sensi dell'art. 8 D.P.R. 27 giugno 1992 n. 352, la sfera delle attribuzioni specifiche delle Amministrazioni è strettamente delineata, nel senso che le modalità di esercizio del diritto di accesso e i casi di esclusione dello stesso debbono essere disciplinati in relazione agli interessi tassativamente indicati nell'art. 24 L. 7 agosto 1990 n. 241 o in altra sede idonea.*

(Tar Sicilia – CT , sez.II, 24 ottobre 2003, n. 1749 – Tar., n. 12/2003)

- 17) 1) Atto amministrativo – Accesso ai documenti – Diniego – Impugnazione – Successivo deposito in giudizio del documento – Cessazione materia del contendere.
2) Controinteressato – In tema di accesso ai documenti – Impugnazione diniego per motivi di riservatezza – Soggetti terzi interessati – Sono controinteressati.
3) Atto amministrativo – Accesso ai documenti – Atti professionali di consulenza – Parere giuridico a valenza endoprocedimentale – Accessibilità.**

1. *La produzione in giudizio di un documento determina la sua conoscenza in capo alle parti del giudizio e fa cessare ogni interesse in ordine all'azione prevista dall'art. 25 L. 7 agosto 1990 n. 241, intrapresa proprio per prendere visione di quel documento.*
2. *Il terzo al quale pertiene la documentazione amministrativa della quale è richiesta l'ostensione ai sensi degli artt. 22 e segg. L. 7 agosto 1990 n. 241, è controinteressato nei giudizi instaurati ai sensi dell'art. 25 della stessa legge.*
3. *Nel caso in cui l'Amministrazione in sede istruttoria si è avvalsa di una consulenza giuridica esterna, il parere che è richiesto al professionista e da lui reso ha valenza endoprocedimentale ed è poi richiamato nella motivazione dell'atto finale; pertanto, in tal caso, il parere stesso, pur traendo origine da un rapporto privatistico normalmente caratterizzato dalla riservatezza della relazione tra professionista e cliente, è comunque soggetto all'accesso perché oggettivamente correlato ad un procedimento amministrativo.*

3 – Cfr. Cons. Stato, V Sez., 2 aprile 2001 n. 1893.

(Tar Campania – NA, sez. V, 22 ottobre 2003, n. 13064 – Tar., n. 12/2003, I, 4731, M.)

- 18) 1) Atto amministrativo – Accesso ai documenti – Diritto – Prevalenza sull'esigenza di riservatezza – Condizione.
2) Atto amministrativo – Accesso ai documenti – Interesse personale e concreto – Criterio di accertamento.**

1. *Il diritto di accesso ai documenti amministrativi, riconosciuto dalla L. 7 agosto 1990 n. 241, prevale sull'esigenza di riservatezza del terzo ogni qualvolta l'accesso venga in rilievo per la cura o la difesa di interessi giuridici del richiedente.*
2. *Il diritto di accesso alla documentazione amministrativa non può configurarsi a guisa di azione popolare, finalizzata ad un controllo generalizzato della Pubblica*

amministrazione, atteso che essa non può trovarsi esposta ad una indeterminata azione estensiva in carenza di un preciso e specifico nesso tra la situazione giuridica vantata dal richiedente e l'interesse che legittima la richiesta di accesso agli atti amministrativi ai sensi della L. 7 agosto 1990 n. 241; pertanto, siffatto interesse legittimante deve essere personale e concreto, ossia serio, non emulativo, né riducibile a mera curiosità e ricollegabile al richiedente in quanto titolare di una posizione soggettiva giuridicamente rilevante e qualificata dall'ordinamento come meritevole di tutela.

1 – Cfr. Cons. Stato, Ap. 4 febbraio 1997 n. 5;

2 – Cfr. Cons. Stato, V Sez., 14 ottobre 1998 n. 1477, VI Sez., 19 luglio 1994 n. 1243 e, VI Sez., 7 dicembre 1993 n. 966.

(Tar. Campania – Salerno, sez. I, 14 ottobre 2003, n. 1003 – Tar., n. 12/2003, I, 4751, M.)

19) Atto amministrativo – Accesso ai documenti – Presso uffici periferici o tramite servizio postale – Diniego – Legittimità.

Ai sensi della disciplina vigente in tema di diritto di accesso ai documenti (artt. 22 e 24 L. 7 agosto 1990 n. 241 e D.P.R. 27 giugno 1992 n. 352), in assenza di una previsione normativa che obblighi in tal senso l'Amministrazione, è legittimo il provvedimento che respinge la domanda di esercitare tale diritto presso un ufficio periferico dell'Amministrazione interessata o tramite il servizio postale.

1 – Cfr. Cons. Stato, Ap., 2 luglio 2001 n. 5.

(Tar Calabria – CZ, sez. II, 13 ottobre 2003, n. 2883 – Tar., n. 12/2003, I, 4791, M.)

20) Atto amministrativo – Accesso ai documenti – Diniego – Per omessa indicazione specifico interesse – Legittimità.

E' legittimo il diniego di accesso ai documenti nel caso in cui la relativa istanza non prospetti il concreto e specifico interesse all'esercizio del diritto.

(Tar Marche, 14 ottobre 2003, n. 1022 – Tar., n. 12/2003, I, 4682, M.)

21) 1) Atto amministrativo – Atto collegiale – Composizione del Collegio – Mera presenza di componente incompatibile – Irrilevanza.

2) Dispensa dal servizio – Scarso rendimento – Finalità – Correlazione a mancanze disciplinari – Possibilità.

1. *La presenza del componente dell'organo collegiale sul quale incombe l'obbligo di astensione è inidonea, ex se, ad influenzare la deliberazione adottata, in assenza di concreti elementi in senso contrario e facendo carico al soggetto che tale circostanza asserisce di fornire la prova che in concreto la situazione in cui versa il componente incompatibile ha influenzato il contenuto del provvedimento.*

2. *La dispensa dal servizio del pubblico dipendente per scarso rendimento è intesa ad estromettere dal servizio il dipendente che si sia dimostrato per un certo periodo di tempo del tutto inidoneo a svolgere i propri compiti in una valutazione globale del relativo comportamento, a prescindere da fatti specifici; pertanto, lo scarso rendimento, pur non necessariamente accompagnandosi a mancanze disciplinari, può da queste trarre ulteriore consistenza nella valutazione dell'insufficiente rendimento complessivo del dipendente stesso*

1-Cfr. Cons. Stato, V Sez., 27 aprile 1990 n. 380

2-Cfr. Cons. Stato, V Sez., 11 aprile 1990 n. 347 e 23 gennaio 1995 n. 113, nonché TAR Lazio, I Sez., 21 dicembre 1998 n. 3341.

(Tar Lazio, sez. I bis, 26 novembre 2003, n. 10954 – Tar., n. 12/2003, I, 4576, M.)

22) Atto amministrativo – Atto collegiale – Composizione del Collegio – Astensione per inimicizia grave – Inimicizia per ragioni d’ufficio – Non è tale – Fattispecie.

L’obbligo di astensione del componente di un organo collegiale, per grave inimicizia col soggetto interessato alla deliberazione da adottare, sussiste solo quando l’inimicizia sia determinata da motivi di interesse personale, estranei all’esercizio della funzione; pertanto, non sussiste l’obbligo di astensione da parte del membro di un collegio che sia stato querelato dal destinatario del provvedimento per ragioni attinenti al servizio.

(Tar Veneto, sez. I, 9 ottobre 2003, n. 5230 – Tar., n. 12/2003, I, 4635, M.)

23) Atto amministrativo – Contenuto e forma – Mancanza di firma – Inesistenza dell’atto.

Gli atti giuridici redatti in forma scritta non si considerano venuti ad esistenza se non recano la sottoscrizione del soggetto che ne è autore; pertanto, la totale mancanza della sottoscrizione è causa di inesistenza dell’atto.

Cfr. T.A.R. Friuli Venezia Giulia 13 marzo 2001 n. 148 e T.A.R. L’Aquila 13 febbraio 1998 n. 423
(Tar. Campania – Salerno, sez. II, 1 ottobre 2003, n. 936 – Tar., n. 12/2003, I, 4741, M.)

24) Atto amministrativo – Contenuto e forma – Provvedimento necessariamente scritto – Sottoscrizione titolare dell’ufficio – Necessità – Omissione – Nullità o inesistenza dell’atto.

Il provvedimento amministrativo che debba essere redatto per iscritto rientra nel novero degli atti giuridici formali, e pertanto il relativo documento è costitutivo del contenuto giuridico; pertanto, la sottoscrizione deve provenire inequivocabilmente dalla persona che, secondo le norme della fattispecie, sia titolare dell’organo competente alla statuizione amministrativa, verificandosi in difetto la nullità (o inesistenza giuridica) del provvedimento.

Cfr. Cons. Stato, VI Sez., 26 novembre 1991 n. 885
(Tar Campania-NA, sez. II, 3 ottobre 2003, n. 12393-Tar., n. 12/2003, I, 4714, M.)

25) Sindaco – Ordinanze – Contingibile e urgente – In materia di igiene e sanità – Competenza esclusiva.

Ai sensi dell’art. 38 comma 2 L. 8 giugno 1990 n. 142 e successive modifiche, qualora sorga la necessità di provvedimenti contingibili e urgenti, il potere generale di ordinanza in materia di sanità e igiene è nell’esclusiva titolarità del Sindaco quale ufficiale di Governo.

(Tar Abruzzo – L’Aquila, 3 ottobre 2003, n. 835 – Tar., n. 12/2003, I, 4692, M.)

26) Sindaco – Ordinanze – Contingibile e urgente – Presupposti – Situazione eccezionale – Necessità.

Il potere di ordinanza contingibile e urgente presuppone l’eccezionalità della situazione che non possa essere affrontata con nessun altro tipo di provvedimento, e tale da risolvere una situazione comunque transeunte nell’attesa di attivazione degli strumenti normativi consentiti.

(Tar. Veneto, sez. III, 8 ottobre 2003, n. 5179 – Tar., n. 12/2003, I, 4633, M.)

27) Sindaco – Ordinanze – Contingibile e urgente – Omessa previsione termine di efficacia – Illegittimità.

L'ordinanza contingibile e urgente è, per sua natura, provvedimento a carattere eccezionale e temporaneo; pertanto, è illegittima la determinazione suscettiva di dispiegare indefinitamente i suoi effetti per non essere stato stabilito un preciso termine di efficacia.

(Tar. Piemonte, sez. I, 21 ottobre 2003, n. 1289 – Tar., n. 12/2003, I, 4596, M.)

cd/laa